

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 aprile 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1988, n. 56.

Modifiche agli articoli 2, 7 e 11 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, e all'art. 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 Pag. 2

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1988, n. 57.

Intervento della Regione nel polo informativo Agricenter e direttive all'E.S.A.V. per la partecipazione Pag. 2

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1988, n. 58.

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 29 «Interventi straordinari nel campo delle abitazioni civili». Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1988, n. 59.

Modifica dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale». Pag. 3

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1988, n. 60.

Modifica agli articoli 8 e 12 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, «Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio della acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della regione Veneto». Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1988, n. 64.

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di revisione per l'anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili Pag. 4

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1988, n. 65.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi Pag. 4

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1988, n. 44.

Interventi a favore dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia. Pag. 9

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 novembre 1988, n. 28.

Interventi straordinari per la celebrazione in Palermo di un convegno internazionale per la prevenzione e cura delle tossicodipendenze. Pag. 10

LEGGE 8 novembre 1988, n. 29.

Interventi a sostegno delle cooperative a maggiore prevalenza giovanile Pag. 10

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 1988, n. 35.

Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci. Pag. 10

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 ottobre 1988, n. 27.

Elenchi delle macchine ed apparecchiature, la cui utilizzazione è autorizzata nelle scuole medie durante la lezione di educazione tecnica Pag. 13

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1988, n. 56.

Modifiche agli articoli 2, 7 e 11 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, e all'art. 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 66 del 15 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

CON SENTENZA 11 OTTOBRE 1988, N. 973, SULLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PROMOSSA DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SUGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA DELIBERAZIONE LEGISLATIVA 19 DICEMBRE 1986, HA:

DICHIARATO L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE DELLA REGIONE VENETO, APPROVATA IL 28 FEBBRAIO 1986 E RIAPPROVATA IL 19 DICEMBRE 1986 («MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2, 7 E 11 DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 E ALL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1984, N. 30»);

DICHIARATO NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE DELLA REGIONE VENETO, APPROVATA IL 28 FEBBRAIO 1986 E RIAPPROVATA IL 19 DICEMBRE 1986 («MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2, 7 E 11 DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56 E ALL'ART. 14 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1984, N. 30»), SOLLEVATA CON RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI 97 E 117 COST.,

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge con esclusione dell'art. 3 dichiarato incostituzionale, dando atto che la stessa entrerà in vigore nel termine previsto dall'art. 44, primo comma, dello statuto, atteso che il Governo della Repubblica non ha espresso il suo consenso alla dichiarazione d'urgenza e alla conseguente entrata in vigore della legge il giorno della sua pubblicazione, disposta dall'art. 6:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è così sostituito:

«L'ufficio di presidenza provvede alle spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regola l'accesso dei gruppi al centro stampa del consiglio regionale».

Art. 2.

La denominazione della rubrica dell'art. 7 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è così modificata: «Assegnazione di personale e uffici dei gruppi consiliari».

Dopo il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, è aggiunto il seguente comma:

«I funzionari assegnati ai gruppi consiliari conservano l'indennità prevista dall'art. 30 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30».

Art. 3.

(Si omette l'art. 3 stante l'illegittimità costituzionale dichiarata con sentenza della Corte costituzionale 11 ottobre 1988, n. 973).

Art. 4.

Nel quinto comma dell'art. 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, dopo le parole «personale addetto al consiglio regionale» sono aggiunte le seguenti: «, ivi incluso il personale di cui all'art. 7 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56».

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti, già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1986, per il funzionamento del consiglio regionale (titolo I) e per retribuzioni al personale (cap. 2200) e con i corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata, urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 10 novembre 1988

BERNINI

88R1199

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1988, n. 57.

Intervento della Regione nel polo informativo Agricenter e direttive all'E.S.A.V. per la partecipazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 67 del 18 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di favorire lo sviluppo dell'agricoltura regionale nell'ambito degli interventi di sostegno al comparto agro-alimentare-industriale, la Regione promuove la costituzione di un «polo informativo agricolo» tramite l'Agricenter della Fiera di Verona.

2. L'E.S.A.V. è lo strumento operativo incaricato di partecipare a società di gestione dell'Agricenter, nel quale potrà assumere per sé o per altri enti quote azionarie fino a un massimo del 49%.

3. Per le finalità di cui al comma primo è concesso all'E.S.A.V. un contributo di lire 5 miliardi.

4. La partecipazione dell'E.S.A.V. dovrà assicurare la presenza del sistema cooperativo e delle imprese del comparto agro-alimentare.

Art. 2.

1. In sede di legge di bilancio la Regione potrà adeguare l'assegnazione annuale ordinaria e/o straordinaria dell'E.S.A.V. in ragione dei fabbisogni per la quota afferente alla gestione dell'Agricenter e alle attività dell'E.S.A.V.

Art. 3.

1. All'onere di 5 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal «Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo».

partita n. 24, di cui al cap. 80230 del bilancio per l'esercizio finanziario 1988, e contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio del cap. 12510 denominato «Intervento della Regione per lo sviluppo del polo informativo Agricerter» con lo stanziamento di L. 5.000.000.000 per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 novembre 1988

BERNINI

88R1200

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1988, n. 58.

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 29 «Interventi straordinari nel campo delle abitazioni civili».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 67 del 18 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A modifica di quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 29, è autorizzata una integrazione del contributo regionale a favore dei singoli mutuatari da corrispondere dall'Istituto mutuante in 40 rate mensili a decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge fino al completo esaurimento dell'imporo messo a disposizione dell'art. 9 della citata legge regionale 3 luglio 1984, n. 29, e quindi senza alcun ulteriore aggravio per il bilancio regionale.

Art. 2.

1. Il dirigente coordinatore del dipartimento per l'edilizia abitativa, con proprio decreto, procede a quantificare il beneficio integrativo attualizzato al tasso del 9% con conseguente modifica dei piani di ammortamento già redatti.

2. L'Istituto mutuante preleva l'importo corrispondente al beneficio integrativo dall'apposito conto corrente istituito con l'art. 8 della citata legge regionale 3 luglio 1984, n. 29.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 novembre 1988

BERNINI

88R1201

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1988, n. 59.

Modifica dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 «Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 67 del 18 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Nell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54, il comma primo è sostituito dai seguenti:

«Fino al 30 giugno 1989 restano in vigore le norme del titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71.

È abrogata la legge regionale 20 aprile 1988, n. 23».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 novembre 1988

BERNINI

88R1202

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1988, n. 60.

Modifica agli articoli 8 e 12 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, «Norme per la protezione e lo sviluppo della fauna ittica e disciplina dell'esercizio della acquacoltura, della pesca professionale, sportiva e dilettantistica nelle acque pubbliche interne della regione Veneto».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 67 del 18 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. All'art. 8, primo comma, della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, dopo le parole «compreso il canale Lugugnana del Cavrato e con l'inclusione dei canali Taglio Inferiore (Mirano-Marano) e Draganzio-lo» si aggiungano le seguenti: «con esclusione delle acque del fiume Livenza che vanno comprese tra quelle della zona B».

2. All'art. 12, primo comma della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, dopo le parole «storione cm 100» e prima di «anguilla cm 30» aggiungere «storione naccari cm 80».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 15 novembre 1988

BERNINI

88R1203

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1988, n. 64.

Variazioni al bilancio pluriennale 1988-1990 ed al bilancio di previsione per l'anno 1988 (secondo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 136 del 26 novembre 1988)

(Omissis)

88R1204

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1988, n. 65.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 137 del 29 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

*Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30*

Art. 1.

1. All'art. 1, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole «nonché del disposto di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441».

2. All'art. 1, comma terzo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole «nonché dall'art. 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441».

Art. 2.

1. L'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito con il seguente:

«Art. 3 (Sistema informativo regionale sui rifiuti). — 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i titolari di impianti di smaltimento di rifiuti già autorizzati sono tenuti a trasmettere, entro i primi due mesi di ogni anno, i dati relativi all'attività svolta nell'anno solare precedente alla Direzione regionale dell'ambiente, alle province, ai comuni ed alle Unità sanitarie locali territorialmente competenti, compilando apposite schede predisposte dall'amministrazione regionale.

2. Ai fini del rilevamento statistico l'Amministrazione regionale cura la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei dati sulle quantità, sulla composizione merceologica e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti di qualsiasi tipo prodotti sul territorio regionale, nonché sull'origine e destinazione dei rifiuti ivi prodotti o immessi.

3. Sono tenuti a fornire tali comunicazioni i soggetti che producono, raccolgono, detengono, trattano, trasportano, smaltiscono rifiuti. Per quanto riguarda i rifiuti urbani prodotti nell'ambito comunale, il suddetto obbligo viene adempiuto dai rispettivi comuni.

4. Le modalità ed i tempi del rilevamento statistico di cui ai commi precedenti sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente».

Art. 3.

1. All'art. 4, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole «e di trasporto dei rifiuti urbani» sono aggiunte le parole «ed urbani pericolosi».

2. Il comma secondo dell'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

«2. I programmi di cui al comma primo sono trasmessi alla competente amministrazione provinciale per l'approvazione di cui al comma primo, lettera m), dell'art. 23».

3. All'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo il comma secondo, viene aggiunto il seguente:

«3. L'approvazione dei programmi di cui al comma primo sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni eventualmente necessarie, anche qualora l'ente competente affidi in appalto o in concessione gli interventi attuativi».

Art. 4.

1. La suddivisione in capi del titolo II «Attribuzioni e compiti della Regione e degli enti locali» della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è soppressa.

Art. 5.

1. L'art. 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito con il seguente:

«Art. 5 (Competenze della Regione). — 1. Alla Regione compete:

a) la definizione dei criteri per l'elaborazione e la predisposizione dei Piani relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi da formularsi da parte delle province ai sensi dell'art. 23, comma primo, lettera a);

b) la predisposizione, l'approvazione e l'attuazione del Piano per i rifiuti tossici e nocivi, individuando, sentiti i comuni e le province interessate e le Unità sanitarie locali competenti per territorio, le zone idonee in cui realizzare i relativi impianti, sulla base di uno studio di impatto ambientale;

c) l'esame e l'approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento relativi ai rifiuti tossici e nocivi;

d) promuovere la costituzione di consorzi fra comuni, con l'eventuale partecipazione delle Comunità montane o collinare, delle province e di imprese singole od associate;

e) autorizzare:

1) la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera c);

2) l'effettuazione della raccolta e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi nonché dei rifiuti urbani effettuati da soggetti privati per conto terzi;

f) l'emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 17;

g) la trasmissione al Ministero dell'ambiente dei dati rilevati ai sensi del precedente art. 3 e delle informazioni inerenti alla situazione dello smaltimento rifiuti;

h) l'emanazione di norme tecniche, anche igienico-sanitarie, e regolamenti per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e delle discariche controllate, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché per stabilire le procedure di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;

i) provvedere, in caso di inadempienze, agli interventi necessari per la bonifica ed il risanamento del territorio a seguito dei danni prodotti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi;

l) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata;

m) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi degli interventi di cui alla lettera l), nonché per eventuali risarcimenti di danni cagionati a terzi;

n) definire le caratteristiche dei registri di carico e scarico e dell'altra modulistica;

o) stabilire criteri generali e metodi ottimali per lo smaltimento dei rifiuti speciali per i quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi;

p) organizzare, nel quadro della normativa di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, corsi di formazione per il personale responsabile degli impianti di smaltimento, al fine del rilascio delle abilitazioni dei cui all'art. 29.

2. Le norme tecniche ed i regolamenti sono approvati con decreto del presidente della giunta, previa deliberazione della giunta stessa e previo parere favorevole della sezione IV del Comitato tecnico regionale (C.T.R.) di cui all'art. 26 e seguenti della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 6.

1. La rubrica dell'art. 6 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente: «Piani per lo smaltimento dei rifiuti. Contenuti».

2. All'art. 6, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «Il Piano regionale organizza» sono sostituite con le parole «I Piani organizzano».

3. Il comma secondo dell'art. 6 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

«2. In linea con i contenuti di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e con il decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 559, i Piani devono:

a) indicare gli ambiti territoriali entro i quali situare gli impianti di smaltimento in modo da realizzare un sistema organico regionale, flessibile e modulare, che consenta una rapida esecuzione degli elementi di prima necessità;

b) stabilire l'ampiezza dei bacini di raccolta, promuovendo la costituzione di associazioni o consorzi tra comuni con l'eventuale partecipazione delle Comunità montane e collinare, delle province e/o di imprese singole od associate, avendo cura di rispettare i criteri dell'omogeneità territoriale e storica, nonché della possibilità di minimizzare costi ed impatti ambientali con riguardo alle particolarità locali della produzione di rifiuti;

c) definire le caratteristiche tecniche degli impianti con l'obiettivo di perseguire il recupero di materiali ed energia anche mediante l'ammodernamento ed il potenziamento degli impianti esistenti, qualora l'analisi costi/benefici dimostri l'economicità di tali soluzioni».

4. Il comma terzo dell'art. 6 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è abrogato.

Art. 7.

1. La rubrica dell'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente: «Elementi dei Piani».

2. All'art. 7, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «Il Piano regionale è costituito» sono sostituite con le parole «In armonia con quanto previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 1987, n. 559, i Piani sono costituiti».

3. La lettera a) del comma primo dell'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente:

«a) relazione illustrativa, aggiornata annualmente, che:

1) individui gli obiettivi specifici sia generali che zonali;

2) descriva i sistemi attuali di smaltimento dei rifiuti solidi, per quanto concerne sia le modalità tecniche che quelle organizzative, comprendendo in esse anche la quantificazione e la qualificazione del personale addetto;

3) delini i criteri programmatici di intervento».

4. All'art. 7, comma primo, lettera d), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, prima della parola «Piano» è aggiunta la parola «relativo».

5. All'art. 7, comma primo, la lettera e) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, prima della parola «Piano» è aggiunta la parola «relativo».

6. Il comma secondo, dell'art. 7 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è abrogato.

Art. 8.

1. La rubrica dell'art. 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita con la seguente: «Procedure per la formazione ed approvazione del Piano per i rifiuti tossici e nocivi».

2. Il comma primo dell'art. 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

«1. Il Piano regionale per i rifiuti tossici e nocivi è predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente, d'intesa con la Direzione regionale della sanità, sentiti l'Ufficio di piano e le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, cooperazione e artigianato, dell'agricoltura, della protezione civile, della pianificazione territoriale nonché della viabilità e trasporti».

3. All'art. 8, comma settimo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «sia in modo globale, attraverso una variante di carattere generale, sia per le singole sezioni come indicate nell'art. 6.» sono soppresse.

Art. 9.

1. La rubrica dell'art. 9 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente: «Effetti dei Piani».

2. All'art. 9, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «nel Piano» sono sostituite con le parole «nei Piani».

3. All'art. 9, comma secondo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «nel Piano regionale» sono sostituite con le parole «nei Piani».

Art. 10.

1. All'art. 10, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la predisposizione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e relative modifiche, sentiti l'Ufficio di piano e le Direzioni regionali dell'industria, del lavoro, artigianato e cooperazione, dell'agricoltura, della protezione civile, della pianificazione territoriale nonché della viabilità e trasporti».

2. All'art. 10, comma secondo, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «anche se vengono gestiti dagli stessi produttori.» sono sostituite con le parole «tossici e nocivi.».

Art. 11.

1. Il comma primo dell'art. 11 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

«1. I progetti e loro varianti sostanziali, relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 5, comma primo, lettera c), ivi comprese le discariche, sono sottoposti all'esame della sezione IV del C.T.R., che esprime parere anche sull'idoneità dell'area prescelta per la realizzazione dell'impianto, valutando il relativo impatto ambientale sulla base dello studio di cui all'art. 12-bis».

2. All'art. 11, comma secondo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «degli enti locali» sono sostituite con le parole «del Comune».

Art. 12.

1. L'art. 12 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 12. (Composizione della Sezione IV del C.T.R.). — 1. La composizione della Sezione IV del C.T.R. viene integrata, ai fini della formulazione dei pareri previsti dalla presente legge, da:

a) due esperti in materie sanitarie, designati dalla Direzione regionale della sanità;

b) un esperto in problemi ambientali;

c) un rappresentante designato dalle Associazioni di protezioni ambientali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987 ed operanti nell'ambito regionale;

d) un rappresentante designato dalla Federazione regionale degli industriali del Friuli-Venezia Giulia.»

Art. 13.

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. (Studio di impatto ambientale). — 1. Il proponente di un impianto per lo smaltimento di rifiuti è tenuto a redigere uno studio di impatto ambientale, che forma parte integrante del progetto.

2. Lo studio di cui al comma primo è costituito da:

a) la descrizione del progetto;

b) la descrizione dell'ambiente;

c) la descrizione delle interrelazioni tra le attività connesse con l'impianto in progetto e l'ambiente;

d) la descrizione delle misure progettuali di mitigazione degli effetti, e delle possibili alternative, nonché dei criteri di gestione dell'opera;

e) il rapporto con i piani normativi esistenti;

f) un riassunto non tecnico.

3. L'organo competente all'approvazione del progetto, se diverso dal sindaco, valutata la documentazione, nonché la coerenza del riassunto di cui alla lettera f) del comma secondo con le descrizioni di cui alle lettere dalla a) alla e) del medesimo comma secondo, trasmette l'intera documentazione al comune competente, assieme al progetto dell'impianto secondo quanto disposto dall'art. 11, comma secondo.

4. Il comune provvede all'immediata pubblicazione, mediante affissione all'albo pretorio, del riassunto di cui alla lettera f) del comma secondo, per un periodo di quindici giorni. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni all'Amministrazione comunale entro i quindici giorni successivi alla scadenza del periodo di affissione.

5. Successivamente il Consiglio comunale esamina lo studio e le osservazioni pervenute; il verbale della seduta, assieme al parere previsto dal comma secondo dell'art. 11, sono trasmessi all'organo competente all'approvazione del progetto, entro il termine previsto dal medesimo comma secondo dell'art. 11.

6. Il proponente ha facoltà di richiedere che non siano rese pubbliche singole parti dello studio in cui siano rappresentati elementi oggetto di segreto industriale o di riservatezza commerciale.

7. Lo studio di impatto ambientale è atto pubblico tranne che per le parti per le quali siano riconosciute le ragioni di riservatezza industriale o commerciale.»

Art. 14.

1. La rubrica dell'art. 13 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente «Recupero di aree degradate».

2. I commi primo e secondo dell'art. 13 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono abrogati.

3. All'art. 13, comma terzo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «Il Piano regionale deve» sono sostituite con le parole «I Piani devono».

Art. 15.

1. La rubrica dell'art. 14 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituita dalla seguente: «Approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi».

2. All'art. 14, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole «, esperita la procedura di cui all'art. 12-bis ed a seguito dell'emissione del parere favorevole del C.T.R.».

3. All'art. 14, comma secondo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole «la quale» sono aggiunte le parole «, in sede istruttoria.».

4. All'art. 14 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo il comma secondo, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, come aggiunto dalla legge di conversione 29 ottobre 1987, n. 441, l'approvazione del progetto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali; costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

4. Ai progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti non si applica il termine di cui all'art. 2, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.».

Art. 16.

1. All'art. 15, comma secondo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole «al Comune» sono inserite le parole «, al Presidio multizonale di prevenzione».

2. Il comma terzo dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è abrogato.

3. All'art. 15, comma quarto, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «la Segreteria del Comune interessato» sono sostituite con le parole «le Segreterie del Comune interessato e delle Province della Regione» ed è abrogato l'ultimo periodo.

4. Il comma sesto dell'art. 15 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

«6. Fino a quando non saranno attuati i Piani di cui all'art. 6 e non saranno entrati in esercizio gli impianti dagli stessi previsti, potranno venir autorizzati dalla Regione, dalle Province e dai Comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, solamente la realizzazione e l'esercizio di quelle nuove discariche che siano al servizio o supporto di impianti tecnologici esistenti o in progetto, ovvero per le quali sia stata dimostrata la sussistenza effettiva del fabbisogno di spazi di deposito in relazione alla quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale.»

Art. 17.

1. Il comma primo dell'art. 16 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

«1. Gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti, escluse le discariche di materiali inerti, non possono venir posti in esercizio prima di essere stati sottoposti a collaudo, da effettuarsi in corso d'opera, che riguardi la realizzazione dell'intero progetto.»

2. Il comma secondo dell'art. 16 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

2. «A tale fine, per gli impianti di cui all'art. 5, lettera c), successivamente all'approvazione del progetto, viene nominato un collaudatore da scegliersi, tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 33 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, dall'Assessore regionale all'ambiente di concerto con l'Amministrazione provinciale competente per territorio. Nel caso di progetti di particolare rilevanza, l'Assessore regionale all'ambiente nomina una Commissione di collaudo formata da due professionisti designati, rispettivamente, dalla Direzione regionale dell'ambiente e dall'Amministrazione provinciale competente per territorio, da scegliersi tra gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 33 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, nonché da un funzionario amministrativo avente i requisiti di cui all'art. 36 della citata legge regionale n. 46 del 1986, designato dalla Direzione regionale dell'ambiente. Per gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'art. 23, lettera d), di collaudatore o la Commissione di collaudo di cui sopra sono nominati dal Presidente della Provincia competente».

3. All'art. 16 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo il comma quarto, è aggiunto il seguente:

«5. Per le discariche di materiali inerti il certificato di collaudo viene sostituito dal certificato di regolare esecuzione».

Art. 18.

1. All'art. 17, comma secondo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «d'Assessore regionale ai lavori pubblici provvede:» sono sostituite con le parole «l'Assessore regionale all'ambiente, i Presidenti delle Province ed i Sindaci, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono:».

2. Il comma terzo dell'art. 117 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

«3. Ciascuno dei provvedimenti previsti dal presente articolo viene comunicato agli enti interessati. I provvedimenti di sospensione e revoca sono inoltre pubblicati per estratto sul B.U.R.».

Art. 19.

1. All'art. 18, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «dal Piano regionale» sono sostituite con le parole «dai Piani provinciali» e la parola «stesso» è sostituita con la parola «relativo».

Art. 20.

1. All'art. 19, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole «dell'Assessore regionale all'igiene e sanità,» sono aggiunte le parole «ovvero il Sindaco, sentita l'Unità sanitaria locale competente per territorio».

Art. 21.

1. All'art. 22, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «entro il 31 dicembre 1987» sono sostituite con le parole «, nei tempi e nei modi da stabilirsi con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente,».

Art. 22.

1. L'art. 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito con il seguente:

«Art. 23. (Competenze delle Province). — 1. Alle Province compete:

a) la predisposizione, approvazione ed attuazione dei Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7;

b) l'individuazione, sentiti i Comuni interessati, le Unità sanitarie locali competenti per territorio e le Associazioni per la protezione ambientale individuate con decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987 ed operanti nell'ambito regionale, delle zone idonee in cui realizzare gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, da scegliersi preferibilmente fra quelle destinate ad insediamenti industriali, sulla base di uno studio di impatto ambientale;

c) l'indicazione delle aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e le rottamazioni di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti fuori uso e loro elementi;

d) approvare, con provvedimento emesso dal presidente della provincia, esposta la procedura di cui all'art. 12-bis, i progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e speciali non tossici e nocivi, dopo che sugli stessi si sia espresso l'organo costituito ai sensi dell'art. 16, comma terzo, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e con le stesse procedure, tempi ed effetti di cui agli articoli 11 e 14, commi secondo e terzo, della presente legge;

e) autorizzare, con provvedimento rilasciato dal presidente della provincia da comunicare all'Amministrazione regionale, al Comune ed all'Unità sanitaria locale, competenti per territorio, la costruzione e la gestione di discariche ed altri impianti di smaltimento di rifiuti i cui progetti siano stati approvati ai sensi della lettera d);

f) l'emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 17;

g) la vigilanza ed il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni della presente legge relativamente alle operazioni di smaltimento dei rifiuti ed alla gestione degli impianti, avvalendosi delle Unità sanitarie locali aventi competenza in materia di ecologia, igiene pubblica e profilassi che sono poste, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, alle dipendenze funzionali delle Province, limitatamente agli interventi di controllo di cui sopra;

h) provvedere al controllo della regolare tenuta dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti smaltimenti nonché, per i rifiuti tossici e nocivi, dei documenti di identificazione per il trasporto; per tali adempimenti le Province possono avvalersi anche delle Comunità montane e collinare, dei Comuni e dei loro Consorzi;

i) rilevare eventuali irregolarità e notificarle al gestore dell'impianto, segnalandole al Comune interessato ed all'Unità sanitaria locale;

l) accertare le violazioni ed irrogare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie previste dall'art. 35;

m) approvare con deliberazione della giunta provinciale i programmi di cui al comma primo dell'art. 4, che diventano obbligatori per l'intero ambito territoriale cui si riferiscono;

n) predisporre annualmente una relazione sullo stato della rispettiva gestione delle funzioni spettanti in materia; tali relazioni sono pubblicate all'albo provinciale per venti giorni e sulle stesse sono legittimati a presentare le loro osservazioni i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare, le Unità sanitarie locali e le Associazioni per la protezione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987 operanti in regione, entro i successivi venti giorni; ogni relazione è approvata dal competente Consiglio provinciale e trasmessa all'Amministrazione regionale;

o) provvedere per il puntuale esercizio delle competenze loro attribuite alla costituzione di appositi uffici, ai quali viene assegnato personale specializzato anche nella vigilanza, alla cui formazione ed abilitazione provvedono le Province stesse, in conformità ad apposito regolamento di esecuzione approvato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, e tramite apposite convenzioni con le Università della regione».

Art. 23.

1. Dopo l'art. 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 23-bis. (Procedura per la formazione ed approvazione dei Piani provinciali). — 1. Ciascun Piano provinciale è predisposto dalla Provincia competente ed è depositato presso la Segreteria provinciale per venti giorni; dell'avvenuto deposito è data pubblicità a mezzo stampa.

2. Sullo schema di Piano i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare, le Unità sanitarie locali e le Associazioni per la protezione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987 operanti in regione, possono presentare all'Amministrazione provinciale competente le proprie osservazioni entro i successivi venti giorni.

3. Ciascun Piano provinciale, eventualmente rielaborato sulla base delle indicazioni degli enti consultati, viene approvato con deliberazione del Consiglio provinciale, previo parere favorevole dell'organo costituito ai sensi dell'art. 16, comma terzo, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10».

Art. 24.

1. Il comma primo dell'art. 24 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le competenze attribuite ai Comuni dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, agli stessi spetta:

a) individuare, entro centoventi giorni dall'approvazione dei relativi Piani, le aree necessarie alla realizzazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni dei Piani medesimi; la deliberazione comunale costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

b) segnalare ogni anno, entro il mese di febbraio, le aree adibite a centrali di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili nonché natanti minori fuori uso e loro parti;

c) provvedere, in caso di inadempienze, al risanamento ed al recupero delle aree delle discariche abbandonate o esaurite, ordinando ai proprietari dei terreni, e/o, in solido, ai gestori della discarica, l'esecuzione dei lavori entro un termine perentorio;

d) segnalare eventuali irregolarità alle Amministrazioni provinciali al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 35;

e) provvedere, nel quadro della tutela ambientale e dell'assetto territoriale, agli interventi urgenti e necessari per la bonifica e ripristino delle aree degradate da irrazionali attività connesse con lo smaltimento dei rifiuti, in modo da restituire le stesse alle destinazioni previste dallo strumento urbanistico;

f) esaminare ed approvare, con provvedimento del Sindaco, esperita la procedura di cui all'art. 12-bis, e sentite la Commissione edilizia e la Unità sanitaria locale competente per territorio, i progetti relativi a discariche di materiali inerti;

g) autorizzare l'apertura delle discariche di cui alla lettera f), con provvedimento emesso dal Sindaco da comunicarsi alla Direzione regionale dell'ambiente, alla Provincia ed all'Unità sanitaria locale competenti per territorio;

h) l'emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 17».

Art. 25.

1. All'art. 25, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «lettera i)» sono sostituite con le parole «lettera l)».

2. All'art. 25, comma terzo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «lettera l)» sono sostituite con le parole «lettera m)» e le parole «lettera h)» sono sostituite con le parole «lettera i)».

Art. 26.

1. All'art. 27, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «ed i Consorzi» sono sostituite con le parole «, singoli o associati, i Consorzi».

Art. 27.

1. All'art. 28, comma terzo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono soppresse le parole «anche di altre regioni».

Art. 28.

1. All'art. 29, comma secondo, lettera c), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole «2ª categoria» sono aggiunte le parole «tipo A) e».

Art. 29.

1. L'art. 30 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è sostituito con il seguente:

«Art. 30. (*Disciplina dei trasporti*). — 1. I soggetti privati che effettuano per conto terzi il trasporto di rifiuti speciali, per i quali non è prevista alcuna autorizzazione, devono essere provvisti, in occasione di ogni trasporto, di apposita bolla di accompagnamento con l'indicazione dell'origine, destinazione, qualità e quantità dei rifiuti trasportati».

Art. 30.

1. Dopo l'art. 30 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 30-bis (*Borse recuperi industriali*). — 1. Ai fini del riutilizzo e della commercializzazione dei materiali recuperati dalle aziende nel corso dei rispettivi cicli produttivi, possono venir promosse delle strutture organizzative tendenti ad agevolare il riciclaggio degli scarti di lavorazione (Borse recuperi), anche attraverso l'intermediazione delle Camere di commercio o dell'Unione regionale delle Camere di commercio».

Art. 31.

1. All'art. 31, comma terzo, lettera a), numero 2), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, la percentuale «50%» è sostituita con «30%».

2. All'art. 31, comma terzo, lettera a), numero 3), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, la percentuale «50%» è sostituita con «30%».

3. All'art. 31, comma terzo, lettera a), numero 4), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, la percentuale «50» è sostituita con «30%».

Art. 32.

1. All'art. 32, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, dopo le parole «Al fine di favorire» sono aggiunte le parole «da raccolta differenziata».

Art. 33.

1. All'art. 33, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «lettera f)» sono sostituite con le parole «lettera e)» e dopo le parole «ai Comuni», sono aggiunte le parole «, singoli o associati».

Art. 34.

1. Il comma secondo dell'art. 35 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 300, è sostituito dal seguente:

«2. Le sanzioni pecuniarie amministrative stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, agli articoli dal 24 al 29 sono decuplicate nel loro ammontare».

2. All'art. 35, comma terzo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le cifre «50.000» e «500.000» sono sostituite, rispettivamente, con le cifre «1.000.000» e «20.000.000».

3. Il comma quarto dell'art. 35 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è abrogato.

Art. 35.

1. All'art. 38, comma primo, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, le parole «lettera f)» sono sostituite con le parole «lettera i)».

CAPO II

Ulteriori norme in materia di smaltimento di rifiuti solidi

Art. 36.

1. Al fine di agevolare un puntuale ed efficace adempimento delle funzioni attribuite alle Unità sanitarie locali e ai Presidi multizonali di prevenzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, con successiva legge regionale verrà disciplinata la concessione, ai citati organismi, di appositi contributi «una tantum», fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per l'attuazione di programmi annuali volti al potenziamento delle strutture di supporto tecnico.

CAPO III

Norme transitorie, finali e finanziarie

Art. 37.

1. Con l'entrata in vigore di ciascuno dei Piani provinciali previsti dall'art. 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'art. 22 della presente legge, decade la corrispondente sezione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti già approvato, limitatamente all'ambito territoriale considerato nel Piano provinciale.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere predisposto il Piano per i rifiuti tossici e nocivi previsto dall'art. 5, comma primo, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'art. 5 della presente legge.

Art. 38.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione e le Province verificano, per gli impianti di rispettiva competenza, la rispondenza degli stessi alle norme contemplate nella legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificata e integrata dalla presente legge, al fine di ordinare la rimozione di quelli assolutamente non idonei e gli eventuali adempimenti necessari per gli altri.

Art. 39.

1. In relazione al disposto di cui all'art. 33, nella denominazione del cap. 2921, dopo le parole «a Comuni» sono inserite le parole «singoli o associati».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 novembre 1988

BIASUTTI

88R1205

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1988, n. 44.

Interventi a favore dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 137 del 5 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La regione Marche concorre alla promozione e allo sviluppo dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia al fine di fornire garanzie di carattere collettivo per agevolare la concessione ai propri soci di crediti da istituti bancari e/o finanziari. A tale scopo concede contributi in conto quote sociali e consortili.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono riservati ai consorzi ed alle cooperative agricole di garanzia già esistenti o che si costituiscono in applicazione della presente legge e che abbiano rilevanza regionale.

Art. 2.

1. La giunta regionale concede, sentita la commissione competente, ai soggetti e per le finalità di cui al precedente art. 1 i contributi nelle seguenti misure:

a) a favore dei consorzi di garanzia nella misura massima del 50% del capitale sociale versato dai soci;

b) a favore delle cooperative agricole di garanzia, fissando la partecipazione finanziaria in misura di L. 100.000 per ogni socio e comunque ad un ammontare con superiore al 50% del capitale sociale versato dai soci produttori agricoli.

2. Ai consorzi fidi e alle cooperative di garanzia già ammessi a contributo regionale, può essere corrisposto un ulteriore contributo pari al 50% dell'incremento del capitale sociale versato.

3. Un contributo fino al 35% della spesa sostenuta e documentata per l'installazione di attrezzature elettroniche e meccanografiche è concesso ai soggetti di cui all'art. 1.

4. La Regione può autorizzare l'Ente di sviluppo nelle Marche a divenire socio di consorzi e cooperative agricole di garanzia di cui all'art. 1 con atto amministrativo.

Art. 3.

1. La giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana uno statuto tipo al quale i consorzi e le cooperative agricole di garanzia dovranno uniformarsi per poter accedere alle contribuzioni di cui all'art. 2 della presente legge.

Art. 4.

1. L'Ente di sviluppo nelle Marche, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, cessa la prestazione di garanzia fidejussoria di cui all'art. 3, primo comma, terza linea della legge regionale 24 novembre 1979, n. 41.

2. L'ente provvede a ridurre progressivamente le proprie esposizioni fidejussorie ed è autorizzato ad utilizzare i fondi di garanzia svincolati per la partecipazione finanziaria nei consorzi e nelle cooperative agricole di garanzia previste dalla presente legge.

Art. 5.

1. Le domande per la richiesta del contributo di cui al precedente art. 2, devono essere inviate alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge per il primo anno ed entro il 31 maggio per gli anni successivi, corredate dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnica sull'attività svolta dalla cooperativa di garanzia o consorzi-fidi e sui programmi di intervento;
- b) copia dello statuto;
- c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio occorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci;
- d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale versato o del fondo consortile costituito.

2. La giunta regionale approva annualmente la ripartizione e la concessione dei contributi, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 6.

1. L'Ente di sviluppo nelle Marche fa parte di diritto dei collegi sindacali dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia di cui diviene socio.

Art. 7.

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 300 milioni; per gli anni successivi la spesa sarà stabilita annualmente con la legge di approvazione del relativo bilancio ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma primo si provvede nel modo che segue:

a) all'onere di lire 300 milioni relativo all'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto a carico del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento di cui alla partita n. 6 dell'elenco n. 1;

b) agli oneri relativi agli anni successivi mediante impiego di una quota parte dell'assegnazione dei fondi spettanti alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma primo sono iscritte:

a) per l'anno 1988 a carico del cap. 3132111 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per il detto anno, con la denominazione «Contributi per la partecipazione al fondo rischi delle cooperative agricole e consorzi di garanzia» e con stanziamento di competenza e di cassa di lire 300 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 sono ridotti di lire 300 milioni.

La legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 28 novembre 1988

MASSI

88R1206

REGIONE SICILIA**LEGGE 8 novembre 1988, n. 28.****Interventi straordinari per la celebrazione in Palermo di un convegno internazionale per la prevenzione e cura delle tossicodipendenze.***(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 12 novembre 1988)***REGIONE SICILIA****L'ASSEMBLEA REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il presidente della Regione è autorizzato a concedere all'Associazione «Comunità incontro», con sede in Roma, un contributo straordinario di lire 600 milioni per la organizzazione e lo svolgimento in Palermo di un convegno internazionale per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 600 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno medesimo, codice pluriennale 07.09 - Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 novembre 1988

NICOLOSI**88R1207****LEGGE 8 novembre 1988, n. 29.****Interventi a sostegno delle cooperative a maggiore prevalenza giovanile.***(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 49 del 12 novembre 1988)***REGIONE SICILIA****L'ASSEMBLEA REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituito presso l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (I.R.C.A.C.) un fondo di rotazione di lire 80.000 milioni a gestione separata destinato alle finalità di cui agli articoli 10 e 13 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, e all'art. 20 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125.

2. Tutte le sopravvenienze attive ineranti alla gestione del fondo ne costituiscono incremento.

Art. 2.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1988, la spesa di lire 80.000 milioni cui si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

2. La spesa predetta trova altresì riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1988-90, quanto a lire 41.905 milioni, nel progetto strategico 03.00 «Consolidamento ed ampliamento della base produttiva» e, quanto a lire 38.095 milioni, nel codice 07.09 - Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza.

Art. 3.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 novembre 1988

NICOLOSI**88R1208****REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE****Provincia di Trento****LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 1988, n. 35.****Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 52 del 17 novembre 1988)***IL CONSIGLIO PROVINCIALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. La provincia autonoma di Trento, in armonia con gli indirizzi del programma di sviluppo provinciale e in conformità con gli obiettivi del piano di politica turistica di cui all'art. 3 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, promuove lo sviluppo della propria economia turistica intervenendo a favore della riqualificazione e del potenziamento del settore degli impianti a fune e delle piste da sci secondo quanto previsto dalla presente legge.

Art. 2.**Programmazione degli interventi**

1. Per le finalità di cui all'art. 1 la giunta provinciale con propria deliberazione definisce le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili, individuando in particolare:

a) le priorità nella concessione delle agevolazioni, relative in ogni caso alla tipologia delle iniziative, alla validità economica delle stesse e alle caratteristiche tecnologiche degli investimenti;

b) i livelli minimi di spesa delle iniziative ammissibili alle agevolazioni;

c) le tipologie e i criteri per la determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni per ciascun tipo di iniziativa;

d) i criteri per la determinazione delle agevolazioni nonché per la graduazione delle stesse, tenuto conto in particolare dei livelli e degli andamenti dei tassi di riferimento praticati sui mercati finanziari;

e) le condizioni ed i criteri per l'ammissibilità delle agevolazioni agli interventi di ricapitalizzazione.

f) le condizioni e le modalità per il trasferimento delle agevolazioni;

g) le eventuali ripartizioni dei finanziamenti autorizzati in bilancio in relazione alle diverse iniziative e le relative modalità;

h) i termini per la presentazione delle domande;

i) la documentazione da produrre ai fini del conseguimento delle agevolazioni previste dalla presente legge e ai fini della liquidazione delle agevolazioni e degli anticipi;

l) i casi in cui può essere concessa l'elevazione dei contributi a termine dell'art. 6, comma 1, lettera a).

2. L'assessore competente invia, prima dell'adozione della relativa deliberazione da parte della giunta provinciale, la proposta di determinazione delle linee operative e degli indirizzi programmatici alla competente commissione legislativa e alle organizzazioni provinciali di categoria degli esercenti degli impianti a fune che possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la giunta provinciale può procedere agli ulteriori adempimenti di sua competenza.

3. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.

Individuazione delle iniziative agevolabili

1. In attuazione delle linee operative e degli indirizzi programmatici di cui all'art. 2, la giunta provinciale entro trenta giorni dall'entrata in vigore del bilancio annuale di previsione, sulla base delle domande pervenute, determina distintamente per ciascun tipo di iniziativa, secondo le eventuali ripartizioni individuate dalla deliberazione di cui all'art. 2 e fino alla concorrenza degli stanziamenti allo scopo previsti:

a) le iniziative da ammettere alle agevolazioni nell'anno cui la deliberazione si riferisce, con la previsione dei tempi di realizzazione delle medesime;

b) l'entità delle spese ammissibili ad agevolazioni, nonché l'ammontare e la durata delle agevolazioni per ciascuna iniziativa.

2. La deliberazione di cui al comma 1 può essere aggiornata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio.

Art. 4.

Iniziativa ammesse alle agevolazioni

1. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse per:

a) realizzazione di nuovi impianti a fune, nonché potenziamento e ammodernamento di quelli esistenti, anche per effetto di interventi dovuti in forza di legge;

b) realizzazione di opere accessorie agli impianti a fune, compreso il loro ampliamento, ammodernamento e riconversione;

c) acquisto di macchinari battipista e apparecchiature per la produzione di neve artificiale;

d) realizzazione di impianti per la produzione di neve artificiale, nonché ammodernamento e ampliamento di impianti esistenti;

e) realizzazione di nuove piste da sci, ampliamento e miglioramento delle caratteristiche delle medesime, nonché realizzazione delle relative opere accessorie;

f) acquisto di impianti per la elaborazione di dati, di prodotti «software» e di sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito;

g) utilizzo dei beni di cui alla lettera c) ed f) mediante operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione («leasing»);

h) ricapitalizzazione mediante nuovi apporti di capitale sociale nell'ambito di specifici progetti di ristrutturazione finanziaria finalizzati al raggiungimento di condizioni di idoneità finanziaria, o di progetti finalizzati all'acquisizione di aziende oggetto di procedure concorsuali.

Art. 5.

Modalità per la richiesta delle agevolazioni

1. Le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate ai servizi provinciali competenti in materia di piste da sci e in materia di impianti a fune nei termini e con la documentazione prevista dalla deliberazione di cui all'art. 2.

2. La giunta provinciale può approvare apposite schede tipo per le domande di agevolazione, predisposte dai competenti servizi, contenenti le informazioni necessarie per l'istruzione e l'approvazione dei relativi atti da parte della giunta stessa.

3. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie possono, a richiesta dell'interessato, essere considerate per l'esercizio successivo a quello iniziale di riferimento.

Art. 6.

Agevolazioni

1. Ai soggetti che attuino le iniziative indicate nell'art. 4 possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) per gli investimenti di cui alle lettere a), b), d) ed e) dell'art. 4 contributi in conto capitale in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ammissibile; per i medesimi investimenti, qualora rivestano rilevante interesse pubblico, e quando trattasi di organici sistemi di collegamento tra zone sciistiche e tra queste ed i centri abitati, oltreché per iniziative richiedenti particolari soluzioni tecnologiche specialmente al fine di una rigorosa salvaguardia ambientale, la misura dei contributi può essere elevata fino ad un massimo di 15 punti percentuali;

b) per gli investimenti di cui alle lettere c) e f) dell'art. 4 contributi in conto capitale in misura non superiore al trentacinque per cento della spesa ammissibile;

c) per le iniziative di cui alla lettera h) dell'art. 4 contributi pluriennali a fronte di emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili, determinati secondo quanto stabilito all'art. 56-ter della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni ovvero, in caso di accensione di mutui presso istituti di credito, contributi in conto interessi nella medesima misura e con le medesime condizioni.

2. Per le iniziative i cui livelli di spesa ammissibile non risultano inferiori ai limiti stabiliti con la deliberazione di cui all'art. 2 e comunque non al di sotto dei 300 milioni di lire, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in quote annue costanti per periodi di durata non superiore ai 10 anni per le iniziative di cui alla lettera a) ed a 5 anni per le iniziative di cui alla lettera b) del presente articolo da determinarsi in misura tale da assicurare che il rispettivo valore attuale, calcolato con i criteri stabiliti nella deliberazione di cui all'art. 2, risulti equivalente all'entità dei contributi di cui al comma 1. Le disposizioni di cui al presente comma, ad esclusione del limite di somma, si applicano pure alle iniziative di cui alla lettera g) dell'art. 4 facendo riferimento alle agevolazioni previste dalla lettera b) del presente articolo.

3. I contributi disposti con la presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste per le stesse finalità da altre leggi provinciali, regionali e statali.

Art. 7.

Concessione, liquidazione ed erogazione delle agevolazioni

1. Per la valutazione tecnico-economico-finanziaria delle domande la giunta provinciale può affidare incarichi ad istituti di credito allo scopo convenzionati, nonché per i medesimi fini, previa stipula di apposite convenzioni, ad uno o più esperti in materie tecnologiche e in economia e finanza aziendale.

2. Le agevolazioni di cui all'art. 6 sono concesse dalla giunta provinciale con propria deliberazione, con la quale vengono anche stabiliti i termini per l'ultimazione delle iniziative.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 la liquidazione delle agevolazioni è disposta sulla base dell'accertamento della regolare esecuzione delle iniziative, dietro presentazione della documentazione che sarà stabilita dalla deliberazione di cui all'art. 2.

4. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui l'investimento accertato risulti di importo inferiore a quello ammesso.

5. I contributi di cui al comma 2 dell'art. 6 hanno decorrenza 30 giugno e 31 dicembre immediatamente successiva alla data della deliberazione di concessione e sono erogati in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a far data dalla decorrenza fissata per la prima semestralità del contributo medesimo. Le prime due semestralità del contributo possono essere erogate in via anticipata, previa acquisizione di idonee garanzie da parte dei soggetti interessati, sempreché sia stata rilasciata la concessione per la relativa linea funivaria o l'autorizzazione all'apprestamento della pista da sci, o venga documentato l'avvenuto inizio dei lavori per la realizzazione degli impianti di innevamento artificiale o delle opere di cui alla lettera b) dell'art. 4.

6. La liquidazione del contributo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 6 a fronte dell'emissione di prestiti obbligazionari, viene effettuata previa dichiarazione del legale rappresentante nonché del presidente del collegio sindacale dell'avvenuta sottoscrizione e del completo versamento del prestito obbligazionario. L'erogazione avviene in rate semestrali scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento del prestito obbligazionario.

7. La liquidazione del contributo di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 6 sui finanziamenti a medio termine concessi da istituti di credito, ha luogo a seguito di presentazione del contratto di finanziamento e di una dichiarazione attestante l'erogazione del finanziamento. L'erogazione avviene in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento.

8. I contributi di cui al comma 7 possono essere corrisposti, a richiesta del beneficiario, direttamente all'istituto mutuante.

9. Nel caso di trasferimento dell'azienda «moris causa» o per atto tra vivi le agevolazioni sono concesse o trasferite ai subentranti alle condizioni e con le modalità fissate dall'art. 2.

10. L'erogazione delle agevolazioni è temporaneamente sospesa qualora, a seguito del fallimento del beneficiario, venga sospeso l'esercizio dell'impianto o della pista, fino al verificarsi delle condizioni della lettera d) dell'art. 8 o al trasferimento delle agevolazioni ai subentranti ai sensi del comma 9. L'erogazione delle agevolazioni o il trasferimento delle stesse viene disposto con decorrenza dalla prima scadenza successiva alla data di ripresa dell'attività.

Art. 8.

Revoca

1. Con deliberazione della giunta provinciale viene disposta la revoca delle agevolazioni:

a) quando l'interessato non abbia ottenuto la concessione della linea funiviaria o l'autorizzazione all'apprestamento della pista da sci, o non abbia iniziato i lavori per la realizzazione degli impianti di innevamento artificiale entro due anni dalla concessione delle agevolazioni;

b) per la mancata osservanza dei termini previsti nella concessione della linea funiviaria o nell'autorizzazione all'apprestamento della pista da sci per la realizzazione delle rispettive opere, ovvero dei termini fissati nelle deliberazioni di concessione delle agevolazioni per l'ultimazione delle iniziative di cui alle lettere b) e d) dell'art. 4;

c) quando l'interessato non abbia prodotto la documentazione necessaria per la liquidazione delle agevolazioni entro tre anni dalla concessione delle agevolazioni medesime;

d) in caso di cessazione a qualsiasi titolo dell'attività dell'impianto o della pista, o di sospensione per qualsiasi motivo dell'esercizio per un periodo superiore ad un anno;

e) in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione finanziaria;

f) quando l'interessato abbia beneficiato per la stessa iniziativa di altre agevolazioni previste da leggi provinciali, regionali o statali;

g) nel caso di inosservanza del contratto di categoria nei confronti del personale occupato, giudizialmente accertata.

2. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) si procede altresì al recupero delle agevolazioni eventualmente in via anticipata ai sensi del comma 5 dell'art. 7.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera d) la revoca viene disposta a far tempo dalla data di cessazione o di sospensione dell'attività e nell'ipotesi di cui alla lettera e) dalla semestralità successiva a quella di risoluzione del contratto di locazione finanziaria.

4. Nell'ipotesi di cui alla lettera f), ove sia già stata disposta la liquidazione delle agevolazioni, si procede anche al recupero delle agevolazioni già erogate.

5. Nell'ipotesi di cui alla lettera g), l'inosservanza del contratto di categoria accertata su segnalazione delle organizzazioni sindacali, comporta la sospensione delle agevolazioni fino alla avvenuta regolarizzazione delle posizioni contrattuali.

6. Per il recupero delle agevolazioni già erogate si procede ai sensi dell'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni e le somme recuperate sono introitate nel bilancio della provincia.

Art. 9.

Abrogazione

1. È abrogata la legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. La medesima legge, con la specificazione del comma 3, continua tuttavia ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alla predetta legge.

3. Quanto disposto ai commi 9 e 10 dell'art. 7 si applica anche per le agevolazioni già concesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alla legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, e non ancora completamente erogate. Fino all'adozione della deliberazione di cui all'art. 2 la giunta provinciale dispone il trasferimento delle agevolazioni previa verifica della validità economica delle iniziative promosse dai soggetti subentranti.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Nella prima applicazione della presente legge le domande per la concessione delle agevolazioni devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, prescindendosi da quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 5. A tal fine possono essere considerate anche le spese per iniziative di cui all'art. 4 relative a investimenti complessivi di importo non inferiore a 100.000.000 sostenute nei due anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non erano previste provvidenze da parte della legge provinciale 27 ottobre 1977, n. 26 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Relativamente alle domande presentate ai sensi del comma 1, la misura dei contributi previsti dalla lettera b) dell'art. 6 può essere elevata fino al 50 per cento nel caso di iniziative di acquisto di macchinari battipista realizzate da enti pubblici e da associazioni pro loco e loro consorzi e si prescinde dal limite minimo di importo dell'investimento stabilito dal comma 1 del presente articolo.

3. La giunta provinciale, in luogo delle deliberazioni di cui agli articoli 2 e 3, adotta un piano degli interventi da ammettere a finanziamento nell'esercizio 1988, contenente le iniziative da ammettere alle agevolazioni, l'entità delle spese ammissibili, nonché l'ammontare e la durata delle agevolazioni per ciascuna iniziativa, determinate sulla base di priorità, criteri e modalità stabiliti nel piano stesso.

4. Le domande presentate ai sensi del presente articolo dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) atto costitutivo e statuto qualora il richiedente sia una società;

b) progetto di massima o progetto esecutivo dell'opera;

c) relazione sulle finalità dell'opera, sulle esigenze economico-sociali e turistiche che con la medesima ci si propone di soddisfare;

d) documentazione contabile dalla quale risulti in via preventiva o consuntiva l'ammontare dell'investimento;

e) progetto di ristrutturazione finanziaria per le iniziative di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4.

5. Ai fini della valutazione delle domande la giunta provinciale può stabilire con propria deliberazione la presentazione di ulteriore documentazione ad integrazione di quella di cui al comma 4.

6. Qualora la documentazione di cui ai commi 4 e 5 o parte di essa sia già depositata presso i competenti servizi provinciali, gli interessati potranno indicare nella domanda, in luogo della sua presentazione, il servizio presso cui è depositata la documentazione stessa.

Art. 11.

Modifica dell'art. 4 della legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24. «Nuovi interventi per la realizzazione di impianti sportivi».

1. Dopo il secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24 è inserito il seguente comma:

«Al fine di favorire la pratica di determinate specialità sportive, per la costruzione di impianti speciali ad utenza territoriale provinciale i contributi in conto capitale sono elevati fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e i contributi annui costanti fino al 15 per cento per la durata massima di dieci anni».

2. Per gli impianti speciali compresi nel piano pluriennale di cui all'art. 2 della legge provinciale 25 novembre 1982, n. 24 relativo al periodo 1987-1989, la giunta provinciale stabilisce con proprio provvedimento le modalità di determinazione dei contributi previsti dal presente articolo e provvede all'eventuale assegnazione dei contributi integrativi.

Art. 12.

Autorizzazioni di spesa

1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), limitatamente alle iniziative di cui all'art. 4, relative alle piste da sci, è autorizzata la spesa di L. 450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

2. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 6, comma 1, lettere a) e b), limitatamente alle iniziative di cui all'art. 4, relative agli impianti a fune, è autorizzata la spesa di L. 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

3. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, commi 1, lettera c) e 2, limitatamente alle iniziative di cui all'art. 4 relative alle piste da sci, è autorizzato il limite d'impegno di L. 1.075.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 1.075.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1988 al 1998.

4. Per la concessione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, commi 1, lettera c) e 2, limitatamente alle iniziative di cui all'art. 4 relative agli impianti a fune, è autorizzato il limite d'impegno di L. 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1988 al 1998.

Art. 13.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di L. 4.875.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 12, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84180 dello stato di previsione della spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per i «trasporti» nell'allegato n. 5, come modificato con l'art. 5, comma 2, della legge provinciale 1° settembre 1988, n. 30.

2. Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di L. 10.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 7, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa, tabella B, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «costituzione di comitati e commissioni consultive» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.

3. Alla copertura dell'onere di L. 8.150.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 12, commi 3 e 4, per il periodo degli anni 1989-1990, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «strutture civili», programma «trasporti», area di intervento «impianti a fune» del bilancio pluriennale 1988-1990, di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5 come modificato con l'art. 8 della legge provinciale 1° settembre 1988, n. 30.

4. Alla copertura del maggior onere, valutato nell'importo di L. 15.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1989, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1988-1990, di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5.

5. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 14.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa, tabella B, per l'esercizio finanziario 1988, sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1988-1990, di cui all'art. 15 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 5, come modificato con l'art. 8 della legge provinciale 1° settembre 1988, n. 30, le somme di cui all'art. 13 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» nei settori funzionali, programmi, aree di intervento e di attività, indicati ai commi 3 e 4 del medesimo art. 13 ed in aumento delle «spese per leggi operanti» in quelli in cui ambito sono classificate le variazioni di cui al comma 1.

3. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblica nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 15 novembre 1988

ANGELI

Visto, il commissario del Governo per la provincia: CATALANI.

88E1192

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 ottobre 1988, n. 27.

Elenchi delle macchine ed apparecchiature, la cui utilizzazione è autorizzata nelle scuole medie durante la lezione di educazione tecnica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 53 del 22 novembre 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

In base alle seguenti norme legislative ed atti amministrativi:

articoli 19 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

articoli 1 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89;

legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, concernente «Programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media della provincia di Bolzano»;

deliberazione della giunta provinciale n. 4588 del 18 luglio 1988;

Decreta:

Sono approvati gli acclusi elenchi delle macchine ed apparecchiature, la cui utilizzazione è autorizzata nelle scuole medie durante la lezione di educazione tecnica; essi costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 19 ottobre 1988

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1988, Registro n. 19, foglio n. 186.

ELENCHI DELLE MACCHINE ED APPARECCHIATURE, LA CUI UTILIZZAZIONE È AUTORIZZATA NELLE SCUOLE MEDIE DURANTE LA LEZIONE DI EDUCAZIONE TECNICA.

Art. 1.

Nelle scuole medie per la lezione di educazione tecnica sono ammesse le macchine ed apparecchiature di cui all'allegato elenco A), utilizzabili da parte degli insegnanti durante i lavori di preparazione delle lezioni.

Art. 2.

Nelle scuole medie per la lezione di educazione tecnica sono ammesse le macchine ed apparecchiature di cui all'allegato elenco B), utilizzabili da parte degli alunni, sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti.

ALLEGATO A

Macchine ed apparecchiature elettriche che possono essere utilizzate solo dagli insegnanti per i lavori di preparazione delle lezioni scolastiche (ritaglio di materiale, fabbricazione di attrezzi e di modelli dimostrativi). Queste attrezzature devono essere poste in un apposito locale macchine da poter essere chiuso a chiave.

LAVORAZIONE DEL LEGNO

macchine di lavorazione del legno multiuso (o macchine singole) con piallatrici a filo e a spessore, sega circolare, fresatrice e mortasatrice. Per motivi di sicurezza la pialla e la sega non devono funzionare contemporaneamente. Tutte le macchine devono essere provviste di dispositivi di sicurezza.

Seghe:

sega circolare portatile, sega circolare per tagli obliqui, segchetti alternativi, sega a nastro.

Trapani:

trapano portatile, trapano a batteria, trapano a colonna con accessori.

Smerigliatrici:

levigatrice rotorbitale, smerigliatrici a disco, smerigliatrici a nastro.

Fresatrice portatile.

Tornio per legno.

LAVORAZIONE DEL METALLO

Trapano a colonna con morsa parallela.

Seга circolare per tagli obliqui.

Smerigliatrice, smerigliatrice angolare (Flex), smerigliatrice ad acqua, smerigliatrice per attrezzi.

Attrezzi per saldatura:

saldatore, saldatore elettrico istantaneo a pistola, attrezzatura per brasatura a forte con piccole bombole a gas.

Saldatrice elettrica.

CERAMICA

Forno (il forno deve essere posto in un apposito locale dotato di idoneo dispositivo di ventilazione).

VARIE

Compressore ad aria con accessori.

Pistola incollatrice termica.

Cucitrice.

Taglierino per carta ed altro materiale.

Forbici da lattoniere.

Il trapano da banco e quello portatile, le smerigliatrici a disco e a nastro, il saldatore e il saldatore elettrico istantaneo a pistola per brasatura a dolce possono essere posti anche nell'aula di applicazioni tecniche, in quanto possono essere utilizzati anche dagli alunni.

ALLEGATO B

Macchine e apparecchiature che gli alunni possono utilizzare sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti. Possono essere poste permanentemente o occasionalmente nell'aula di applicazioni tecniche.

Trapano elettrico portatile fissato nel supporto per trapano con morsa portapezzo.

Trapano a colonna, eventualmente come modello da tavolo.

Trapano a batteria.

Smerigliatrici a disco e a nastro.

Taglierina a resistenza per taglio di polistirolo espanso (trasformatore con protezione contro i sovraccarichi).

Radiatore (per la lavorazione di materiale termoplastico).

Apparecchio per imbottiture di materiale plastico (matrice a vuoto).

Asciugacapelli.

Fornello elettrico.

Forno per smaltatura.

Saldatore, rispettivamente saldatore elettrico istantaneo a pistola per saldatura a stagno.

Alimentatore per basse tensioni.

Pistola incollatrice.

Macchina da cucire.

Ferro da stiro.

Cucina elettrica.

Pentola elettrica.

Utensili da cucina, come frullatore e sbattitore.

Ingranditore.

Essiccatore.

Tornio da vasaio.

Nel montaggio e nella messa in funzione delle apparecchiature e delle macchine sopra indicate devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza vigenti. In ogni caso durante l'uso delle macchine devono essere attivati tutti i dispositivi di sicurezza. Nessuna macchina può essere usata senza la sorveglianza dell'insegnante.

38R1190

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CEVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 18
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Eboli s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Anneselone, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 87
- ◇ **ISERANIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **BOFFA**
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandia
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Enea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNOPELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Milie, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Viale delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tiliier, 34

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFÌ & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 48/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendite pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.